

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....



INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART.1 Oggetto.....	5
ART.2 Definizioni	5
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	10
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....	10
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione.....	10
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree	14
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	16
ART.7 Utente obbligato al pagamento	16
ART.8 Obbligazione Pecuniaria.....	18
ART.9 La misurazione puntuale applicata alla tariffa	19
ART.10 Categorie di utenza	20
ART.11 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	22
ART.12 Tariffa Giornaliera	23
ART.13 Imposte di legge.....	23
ART.14 Anagrafe popolazione residente.....	24
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	25
ART.15 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	25
ART.16 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica	25
CAPO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	28
ART.17 Riduzioni.....	28
17.1. Riduzione per avvio autonomo a riciclo.....	28
17.2. Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio.....	29
17.3. Riduzioni nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio.....	29
17.4. Riduzioni per il compostaggio individuale	29
17.5. Riduzioni per fabbricati rurali.....	30
17.6. Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	30
17.7. Riduzioni per attività di agriturismo.....	30
17.8. Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	30
17.9. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	31
17.10. Agevolazioni per l’utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	31



17.11.	Riduzioni per dismissione dispositivi a terminale per videogiochi	31
17.12.	Riduzione per le utenze domestiche che conferiscono presso il Centro di Raccolta	31
17.13.	Riduzione per pensionati esteri	32
17.14.	Riduzione per utenze dell'amministrazione comunale.....	32
17.15.	Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	32
17.16.	Riduzioni/Agevolazioni per utenze non domestiche causa sospensione/riduzione attività a seguito di provvedimenti emergenziali/situazioni emergenziali.....	33
17.17.	Ulteriori agevolazioni	33
ART.18	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	33
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		35
ART.19	Comunicazioni relative ad attivazione, variazione e cessazione del servizio	35
19.1	Disposizioni Generali.....	35
19.2	Attivazione Del Servizio.....	36
19.3	Variazione e cessazione del Servizio	37
ART.20	Controllo.....	39
ART.21	Informazione all'utenza	40
ART.22	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	40
ART.23	Modalità di versamento e sollecito di pagamento	41
ART.24	Riscossione	43
ART.25	Rateizzazioni dei pagamenti.....	43
25.1	Rateizzazione della Fattura ordinaria.....	43
25.2	Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale.....	44
ART.26	Rimborsi e compensazione	46
ART.27	Sanzioni	46
ART.28	Contenzioso ed autotutela.....	47
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI		49
ART.29	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	49
ART.30	Entrata in vigore.....	49
ALLEGATI		50
ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....		50
ALLEGATO 2 – SCHEMA RIMBORSO FORFETTARIO.....		51
APPENDICE A.....		52
MODELLO 5 (ACAM AMBIENTE).....		53
ASPETTI GENERALI E DI SINTESI		54
1.1	Territorio di applicazione	54



1.2	Premesse.....	54
1.3	Categorie di contribuenza	54
1.4	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	54
1.5	Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	54
1.6	Frazioni misurate	55
1.7	Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa	55
1.8	Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili	56
1.9	Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili	56
1.10	Perdita del dato	56
	UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	56
2.1	Parte fissa.....	56
2.2	Parte variabile	57
2.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	57
2.4	Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	58
2.5	Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	58
	UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	58
3.1	Parte fissa.....	58
3.2	Parte variabile	59
3.3	Litri minimi annui (criteri di determinazione).....	59
3.4	Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche	59
3.5	Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	59
3.6	Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	60
3.6.1.	Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	60



CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelnuovo Magra della Spezia della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TCP, tariffa corrispettiva puntuale), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s. m. i, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e successive integrazioni salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell'anno d'imposizione, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'art. 12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate all'art. 9 del presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;



b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.



- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;



- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;



- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, a titolo esemplificativo Centri famiglia, comunità e aree di sosta
- ff) «**aree pertinenziali**»: Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, non operative;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente ed a quelli destinati alla gestione della tariffa ed alla copertura dei crediti inesigibili;
- hh) «**parte variabile base della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi essenziali del costo del servizio riferiti in particolare alle raccolte ed ai trattamenti del rifiuto raccolto. Tale quota viene calcolata seguendo i criteri del DPR 158/99;
- ii) «**riduzione parte variabile della tariffa**»: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale. Tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui;
- jj) «**parte variabile misurata della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi per la raccolta e smaltimento rifiuti urbani residui. È pertanto la parte di tariffa definita in base alla misurazione dei volumi di rifiuto indifferenziato conferito;
- kk) «**parte variabile non misurata della tariffa**»: è la quota variabile della tariffa con la riduzione della parte variabile della tariffa a fronte della misurazione puntuale;
- ll) «**giorno lavorativo**»: è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- mm) «**ecostation**»: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo;
- nn) «**richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati**»: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- oo) «**reclamo scritto**»: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.



ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione della relativa tariffa.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'ATO Rifiuti della Spezia, secondo le modalità indicate nella convenzione attualmente vigente.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa medesima.
2. Agli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;



- b) Tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi una sola volta rispetto alla sua proiezione in pianta. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 19, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
- Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,70 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad es: planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, ovvero da misurazione diretta). Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Sono inoltre considerate superfici tariffabili:
- a) le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche;
- b) le aree di cui alla lett. b) del comma 2 soltanto per le aree scoperte operative senza locali assoggettati al prelievo, in ragione del loro specifico utilizzo; nella determinazione della superficie tariffabile, viene considerato il 20% della superficie totale;



c) i locali destinati a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione; nella determinazione della superficie tariffabile, viene considerata il 50% della superficie del locale.

5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'art.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
- b) le superfici dei magazzini, relativamente a produttori di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art.19;
- c) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%;
- d) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- e) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile ed alle attività ad esse connesse. Le superfici in cui si svolgono le attività non elencate nell'art. 2135 si considerano soggette alla tariffa rifiuti (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
- h) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- i) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;



- j) Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - k) Le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - l) Per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - m) Le aree coperte e scoperte delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, di norma individuabili con la segnaletica a terra;
 - n) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - o) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
6. La Tariffa corrispettiva non si applica a:
- a) Unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, e prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (bollette di cessazione delle utenze a rete o apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze) e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Eventuali controlli vengono concordati tra Comune e Gestore ed effettuati dalla Polizia Locale;
 - b) Unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - c) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) Aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 27.



8. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
9. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all'art. 12.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate e dichiarate distinte attività. Diversamente, la tariffa viene applicata come "unica" anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di



autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.



CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.



7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui dalla legislazione vigente si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto di utenza riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
12. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della comunicazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 11, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 19 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5 comma 5 lettera e) o per esigenze specifiche su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale per servizi soggetti a misurazione puntuale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. Alle utenze domestiche condominiali saranno addebitate le vuotature minime previste per n.4 componenti e le eccedenti effettuate nel corso dell'anno.
Le ripartizioni dei costi per i conferimenti effettuati tra i condomini saranno a carico dell'amministratore condominiale.
Per le utenze aggregate domestiche, si considerano n.3 componenti per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e dalle determinazioni di ARERA.



ART.8 Obbligazione Pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 19.1 producono i loro effetti secondo quanto disciplinato all'art. 19.2 comma 4; art. 19.3 commi 3, 4, 5 del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 19.1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
4. Nel caso di cessazione e non restituzione della dotazione per la raccolta, consegnata all'atto dell'iscrizione, verrà richiesto all'utente di rimborsare, quali spese forfettarie, quanto definito nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Tale richiesta sarà inserita, ove imponibile, nella fattura di conguaglio, mentre in altro caso si ricorrerà ai metodi di pagamento descritti dai successivi Artt. 19.3 e 23 del presente Regolamento.
5. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2 bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
6. Qualora l'utente non abbia richiesto e/o ritirato la propria dotazione entro i termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa, quota variabile non misurata e della quota variabile misurata relativa agli svuotamenti minimi della tariffa con contenitori da 40 lt per le utenze domestiche e 120 lt per le utenze non domestiche e per le utenze aggregate.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione con possibilità di addebito dell'onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui all'allegato 2. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della



relativa restituzione al Gestore; pertanto, l'utilizzo delle dotazioni dopo la data di cessazione comunicata dall'utente comporta l'addebito della tariffa fino al giorno dell'ultimo conferimento effettuato.

8. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
9. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

ART.9 La misurazione puntuale applicata alla tariffa

1. La quota variabile della tariffa è calcolata anche sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia; il numero delle vuotature totali comprende eventuali conferimenti presso Ecoisole;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche aggregate sulla base del volume della dotazione del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti standard assegnati pari a n. 2 per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche.
2. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.
3. Le vuotature minime sono correlate, nel caso di contenitori, alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
4. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.



5. Potranno essere escluse dalla misurazione puntuale, su proposta del Gestore e in accordo con il Comune, in casi eccezionali, alcune specifiche e limitate utenze non domestiche per cui risulta difficile o impossibile l'applicazione dell'eventuale misurazione della quota puntuale, per le quali sarà utilizzato integralmente il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, sia per la quota fissa che variabile.
6. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa prevista per un componente qualora tale posizione sia l'unica detenuta dall'intestatario.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nel contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
8. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le ecoisole o mini-ecoisole informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso le ecoisole o mini-ecoisole, ha un costo definito annualmente nel tariffario approvato contestualmente alle Tariffe dell'anno.

ART.10 Categorie di utenza

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica:
 - a) per le utenze domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

- Domestiche residenti

le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;
- Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;



Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 19.1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di attività non d'impresa quali strutture ricettive dirette all'ospitalità (bed & breakfast, affittacamere e attività similari), o di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti.

- Domestiche non residenti

le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a n. 2 nella generalità dei casi.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in n. 2 componenti.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo senza residenti oggetto di attività non d'impresa quali strutture ricettive dirette all'ospitalità (bed & breakfast, affittacamere e attività similari), o di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti pari a numero di occupanti pari a n. 2;

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione della tariffa rifiuti per la sola quota fissa prevista per n. 1 componente.

Per le utenze aggregate domestiche, si considerano n. 3 componenti per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale.

- b) per le utenze non domestiche, la classificazione è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento, sulla classificazione dei locali e delle aree si rinvia all'art. 6 del presente Regolamento.
- c) Per le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico ed istituzionale, si considera l'attività rientrante nella categoria 1 dell'Allegato 1, in quanto non essendo elencata



l'attività specifica del Comune nel D.P.R. 158/1999, si ritiene la categoria 1 simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti. Alle utenze intestate al Comune si applica unicamente la tariffa relativa alla categoria 1 dell'Allegato 1 riferendosi all'attività principale da ritenersi prevalente.

2. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile ovvero nella bollettazione dell'anno successivo se comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 19.3 comma 7 del presente Regolamento. Tali variazioni producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART.11 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 1. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati dall'ATO Rifiuti della Spezia ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.
5. La quota variabile della tariffa è ulteriormente suddivisa nelle seguenti componenti:
 - a) Quota variabile calcolata (QuVC), destinata alla copertura delle rimanenti voci di costo variabile del PEF, escluse quelle relative alla raccolta dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e determinata secondo i criteri di cui ai punti 4.2 e 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



- b) Quota variabile misurata (QuVM), destinata alla copertura delle voci di costo del PEF, relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e rapportata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza; Si compone di una quota variabile base (QVb), rapportata al numero di litri/conferimenti minimi comunque attribuiti, e da una quota variabile aggiuntiva (QVa), rapportata al numero di litri/conferimenti eventualmente eccedenti i minimi.
- c) L'articolazione della tariffa è ulteriormente specificata nell'Appendice A del presente Regolamento.

6. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ART.12 Tariffa Giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 commi 837 e seguenti della L. 160/2019 alle quali si applica il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati del Comune di Castelnuovo Magra".

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

L'obbligo della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sopra richiamato.

Il pagamento minimo richiesto per la tariffa giornaliera è di € 2,50.

La tariffa giornaliera è riscossa dal Gestore, a tal fine l'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della stessa.

ART.13 Imposte di legge

1. Salvo diversa disposizione di legge, la tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA di cui al DPR n. 633/1972.
2. Alla Tariffa rifiuti corrispettiva, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



3. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo complessivo del valore imponibile esclusa IVA ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale. Il tributo provinciale non è soggetto ad Iva.

ART.14 Anagrafe popolazione residente

Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). In alternativa il Gestore può acquisire tali dati delle Anagrafi comunali.



CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.15 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della Tariffa rifiuti corrispettiva dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 16 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 4.

ART.16 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 15 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati il nominativo del soggetto incaricato, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassonetti e cassoni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 1, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani



- prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello predisposto dal gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - a) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - b) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - c) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
 7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 27, fermo restando più gravi violazioni.
 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede



al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'art. 27.



CAPO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.17 Riduzioni

17.1. Riduzione per avvio autonomo a riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. A questo proposito è stabilito che:
 - La quota variabile della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria;
 - La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 30% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile non misurata è così determinata:

$$\%Sconto_{QV} = \frac{Kg_{riciclati} \times \%Sconto_{QVmax}}{Kg_{teorici}}$$

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
%ScontoQVmax	(quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)



4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 16 comma 6 del presente regolamento.
5. La differenza, calcolata a consuntivo, verrà compensata sulla prima fattura utile.

17.2. Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti nei casi di cui all'art. 1 L. 147/2013 c. 656 non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa corrispettiva è dovuta applicando alla parte variabile non misurata della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

17.3. Riduzioni nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 40% della quota variabile non misurata per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo art. 19.1 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

17.4. Riduzioni per il compostaggio individuale

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione pari ad € 15,00 sul totale della tariffa dovuta.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione al Comune di apposita richiesta documentata. La riduzione viene effettuata per le utenze domestiche iscritte all'Albo Comunale Compostatori al 1 gennaio dell'anno di applicazione della tariffa. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione possono essere sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 15% del numero totale di utenze agevolate.
3. In qualunque momento, incaricati del Gestore e/o del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.



4. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

17.5. Riduzioni per fabbricati rurali

1. Per le utenze domestiche relative ai fabbricati rurali ad uso abitativo alla tariffa si applica la riduzione, nella quota fissa e nella quota variabile non misurata, del 30%.

17.6. Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della quota variabile non misurata pari al 30%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

17.7. Riduzioni per attività di agriturismo

Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 30% categoria "Alberghi con ristorante";
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria "Alberghi senza ristorante";
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 30% categoria "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub".

17.8. Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, negli Ospedali, Case di Cura, e Case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime.



17.9. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

Alle utenze domestiche residenti con bambini lì residenti di età inferiore a 36 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa sulla base delle risultanze anagrafiche.

Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 36 mesi, in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

17.10. Agevolazioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

Alle utenze domestiche "residenti" con soggetti residenti inseriti nel medesimo stato di famiglia, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica), non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Comune di apposita richiesta.

17.11. Riduzioni per dismissione dispositivi a terminale per videogiochi

Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del 15% per la quota fissa e per la quota variabile non misurata della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

17.12. Riduzione per le utenze domestiche che conferiscono presso il Centro di Raccolta

1. Dal 01/06/2025 per le utenze domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica del Comune è stabilita una riduzione fino ad un massimo del 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata.
2. Sulla base della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti, all'utente viene accreditato un punteggio determinato secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Materiale	Punti per kg
150106 Imballaggi misti	4
170904 Inerti	5
200101 Carta e cartone	4
200121 Neon R5	8
200125 Olio vegetale	10
200132 Medicinali	8
200133* Batterie al Pb	5
200134 Pile	5



200136 Elettronica R4	4
200136 Lavatrici, lavastoviglie R2	5
200138 Legno	8
200140 Metallo	4
200201 Verde/sfalci	3
200307 Ingombranti	6

3. Per consentire l'accumulo dei punti volti al riconoscimento della riduzione gli utenti dovranno presentarsi presso il Centro di Raccolta muniti di un **documento di identificazione dell'intestatario della tariffa rifiuti**: Tessera sanitaria/codice fiscale/ carta d'identità elettronica.
4. Gli utenti maturano il diritto al riconoscimento della riduzione nella misura massima di cui al comma 1 qualora, per i conferimenti complessivamente effettuati nel corso dell'anno, totalizzino il punteggio di 1100. Nel caso in cui il punteggio annuale complessivo risulti inferiore a quello riportato al comma precedente, l'agevolazione riconosciuta verrà ridotta proporzionalmente.
5. La riduzione annualmente riconosciuta verrà applicata a conguaglio, ossia sulla prima fattura riferita all'esercizio successivo.

17.13. Riduzione per pensionati esteri

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa rifiuti annua è dovuta in misura ridotta di due terzi.

17.14. Riduzione per utenze dell'amministrazione comunale

Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico e non in concessione a terzi, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile non misurata della tariffa per la percentuale del 90%.

17.15. Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera e- bis) della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile non misurata della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. È riconosciuta una analoga riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

La riduzione che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa non misurata è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo.



Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

17.16. Riduzioni/Agevolazioni per utenze non domestiche causa sospensione/riduzione attività a seguito di provvedimenti emergenziali/situazioni emergenziali

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

17.17. Ulteriori agevolazioni

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenze domestiche per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di approvazione tariffaria.
2. La delibera tariffaria, per le sole utenze non domestiche, può prevedere agevolazioni per attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici di Castelnuovo Magra paese e della frazione di Vallecchia che garantiscono un presidio sociale in favore della popolazione anziana residente.
3. La delibera tariffaria, per le sole utenze domestiche, può prevedere agevolazioni, a titolo sperimentale, per utenze locate in specifiche frazioni identificate e comunicate al Gestore.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART.18 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del presente CAPO 4 del Regolamento.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO 4, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le



condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 19.1; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 27 per omessa comunicazione di variazione.

3. Ferma restando la copertura delle riduzioni/esenzioni di cui agli artt. 17.16 e 17.17 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune approvate in sede di Consiglio Comunale, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 17.1 a 17.15 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 40% della tariffa corrispettiva dovuta (quota fissa+ quota variabile non misurata) se non diversamente stabilito in modo esplicito in atto avente valore regolamentare.
5. Costituiscono eccezione di cui al comma precedente l'assegnazione di eventuali altre agevolazioni secondo quanto indicato dall'art. 17.17.
6. Unicamente per quanto previsto dagli artt. 17.13 e 17.14, tali riduzioni vengono applicate in via esclusiva e non cumulabile con altre agevolazioni.
7. Le agevolazioni, che da Regolamento agiscono sulla quota variabile non misurata, vengono calcolate sull'importo della stessa quota e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.



CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.19 Comunicazioni relative ad attivazione, variazione e cessazione del servizio

19.1 Disposizioni Generali

1. L'utente, di cui all'art. 7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro novanta (90) giorni solari successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli e procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1) devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

La data di invio della comunicazione è:

- per le comunicazioni e le richieste inviate tramite servizi postali, la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica.

La data di ricevimento della comunicazione è:

- per le richieste e le comunicazioni inviate tramite servizi postali, la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;



- per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione.
- 5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
- 6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

19.2 Attivazione Del Servizio

1. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
3. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;



- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
4. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
5. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi dell'art. 19.3 comma 9 del presente articolo Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

19.3 Variazione e cessazione del Servizio

1. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
2. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.



3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 3, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'art. 16 comma 5.
6. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore.
7. La comunicazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Se la comunicazione di cessazione è presentata oltre il termine di comunicazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
8. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. La mancata definizione della comunicazione per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
10. Per i locali inutilizzati con utenze attive di servizi a rete comuni a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabili, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa comunicazione sottoscritta dall'utente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. La comunicazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.



ART.20 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle comunicazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali e le modalità di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.;
 - f. inviare questionari atti a richiedere informazioni mancanti.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 19.1 il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di una fattura per il corrispettivo omesso, non correttamente o tardivamente corrisposto anche nella forma dell'accertamento esecutivo patrimoniale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 Comma 792 della L. 160/2019 da notificare a cura del Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge 147/2013.



ART.21 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero delle vuotature minime ove applicate e costo unitario delle vuotature eccedenti le minime;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.22 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'art. 7 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.



3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- i. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- ii. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- iii. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- i. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- ii. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- iii. i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
- iv. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati **già pagati** o per i quali è stata richiesta la rateizzazione. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART.23 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima mediante:



- a. versamento presso gli sportelli postali;
 - b. versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c. domiciliazione bancaria o postale;
 - d. PAGOPA;
 - e. altri strumenti messi a disposizione dal Gestore.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
 3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono inoltre disponibili sulla App del Gestore e nel caso di utenza non domestica possono essere spedite tramite posta elettronica certificata.
 4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
 5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 27, anche nella forma dell'accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 da notificare a cura del gestore ai sensi art 1 comma 691 della Legge 147/2013.
 6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, al netto di imposte, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento all'atto di accertamento, con facoltà di emissione nel caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
 7. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma precedente, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente dal Gestore secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito delle spese relative al procedimento.
 8. Le somme degli interessi legali e delle spese di notifica verranno addebitate nella prima fattura utile, mentre la sanzione potrà essere emessa con fattura dedicata a fronte del riscontro del pagamento della stessa da parte dell'utente.
 9. Conclusa l'attività di accertamento esecutivo patrimoniale, il Gestore attraverso un concessionario, procederà con le opportune azioni cautelari ed esecutive.



ART.24 Riscossione

Il Gestore determina le scadenze per la fatturazione della Tariffa prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo insieme alla prima fattura dell'anno successivo. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta di qualità.

Su richiesta del Comune, il Gestore si impegna a comunicare le date di scadenza ad dall'ATO Rifiuti della Spezia con PEC-mail.

Di norma i termini delle scadenze sono semestrali:

- prima rata: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
- seconda rata: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre.

Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno e la fatturazione delle eventuali vuotature eccedenti potranno essere contabilizzate entro o in coincidenza della fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART.25 Rateizzazioni dei pagamenti

25.1 Rateizzazione della Fattura ordinaria

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 24:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:

- cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
- cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":



Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti dal comma 4 lettera b);
 - al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

25.2 Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale

1. In fase di accertamento esecutivo patrimoniale per omesso pagamento, infedele o omessa dichiarazione, il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione dell'importo dovuto:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:



- cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
- cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	da 500,00 a 999,99	5
	da 1.000,00 a 2.999,99	10
	da 3.000,00 a 6.000,00	18
	>6.000,00	36

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	da 500,00 a 999,99	5
	da 1.000,00 a 2.999,99	10
	da 3.000,00 a 6.000,00	18
	>6.000,00	36

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento patrimoniale esecutivo.
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la notifica di espresso sollecito ad adempiere.
6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta:
 - la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
 - la trasmissione dell'intero importo ancora dovuto, ai fini della riscossione coattiva, al soggetto incaricato della stessa.
 -



ART.26 Rimborsi e compensazione

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Art.22 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari, di norma, a centoventi (120) giorni lavorativi.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione.
5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 22.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.27 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
2. le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.



VIOLAZIONE	SANZIONE		
	MINIMA	MASSIMA	Pagamento in misura ridotta
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione di attivazione o variazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Altre violazioni al presente Regolamento.	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente di cui all'art. 11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, può essere applicata, oltre alla parte fissa e la quota variabile non misurata, la maggiorazione del 10% sugli svuotamenti minimi obbligatori comunque addebitati, fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate di norma semestralmente.

ART.28 Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 22.



4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.



CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.29 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART.30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2023.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TIA, TARES, TARI tributo) per i rispettivi periodi di vigenza.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva si considerano le superfici dichiarate e accertate dalle previgenti forme di prelievo sui rifiuti sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti per la determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.



ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

N° categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti Balneari
06	Esposizioni autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16	Banchi di mercato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti
29	Banchi mercato generi alimentari
30	Discoteche night club



ALLEGATO 2 – SCHEMA RIMBORSO FORFETTARIO

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore:

	Volumetria	Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI	40	20
	120	40
	240	60
	360	90
	660	130
	1100	200
	OLTRE 1100	350



APPENDICE **A**

Applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale modello ACAM Ambiente S.p.A.



MODELLO 5 (ACAM AMBIENTE)

ASPETTI GENERALI E DI SINTESI.....	54
1.1 Territorio di applicazione	54
1.2 Premesse	54
1.3 Categorie di contribuenza	54
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	54
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile.....	54
1.6 Frazioni misurate	55
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa.....	55
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili.....	56
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	56
1.10 Perdita del dato	56
UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	56
2.1 Parte fissa.....	56
2.2 Parte variabile.....	57
2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)	57
2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche	58
2.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario	58
UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	58
3.1 Parte fissa.....	58
3.2 Parte variabile.....	59
3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)	59
3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche	59
3.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario	59
3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze	60
3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	60

MODELLO 5 (ACAM AMBIENTE)

ASPETTI GENERALI E DI SINTESI

1.1 Territorio di applicazione

Comune di Castelnuovo Magra.

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

1.3 Categorie di contribuenza

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a ¹	Vuotamenti minimi/ritiri comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano	Quantitativo di rifiuti	SI	SI	SI	

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa

UTENZE DOMESTICHE											
Parte fissa					Parte variabile fissa						
n° comp. nucleo o famiglia	Sup. tariffabile	Zona servizio	Vol. contenuti fraz.	Vol. contenuti altre	n° componenti del nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona di servizio	Vol. contenuto rifiuto	Vol. contenuti altri frazioni	Altro (specificare)	

¹ * OPZIONI: es. quantitativo di rifiuti conferito; a chiamata; numero di pezzi, abbonamento

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UTENZE NON DOMESTICHE											
Parte fissa						Parte variabile fissa					
Tipologia di utenza	Superficie o classe di superficie	Superficie o classe di	Zona servizio	Vol. contenuti fraz.	Vol. contenuti altre	Tipo di utenza	Sup. tariffabile	Zona di servizio	Vol. contenuti rifiuto urban	Vol. contenuti altre	Altro (specificare)

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le utenze domestiche possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione; tuttavia, nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- SI - altro (specificare)
- NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la

superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con v componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- $Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $Stot (n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $Ka (n)$ = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2 Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Per le utenze aggregate domestiche, si considerano n. 3 componenti per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale.

2.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TF_{nd}(ap, Sap) = Q_{apf} \cdot Sap(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

- $TF_{nd}(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

con:

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} Stot(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

- C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

- $K_c (ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile fissa delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo dell'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i costi CTS e CRT (parte variabile) inseriti nel PEF. Infatti tali costi saranno coperti dalla quota variabile misurata comprendente la quota variabile base e la quota variabile aggiuntiva. Quota variabile misurata (QuVM), destinata alla copertura delle voci di costo del PEF, relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e rapportata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza.

Si compone di due quote distinte:

- Quota variabile base (QVb): rapportata al numero di litri/conferimenti minimi comunque attribuiti;
- Quota variabile aggiuntiva (QVa): rapportata al numero di litri/conferimenti eventualmente eccedenti i minimi.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate. I litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non sussiste nel Comune di Castelnuovo Magra.

3.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.